

CONVENZIONE T R A

La Croce Rossa Italiana OdV- Comitato di Palermo cod. fiscale/Partita I.V.A. n.06269030828 con sede legale ed operativa in Via Pietro Nenni 75- 90146 Palermo rappresentata da Giorgia Amato nata a Palermo il 19/01/1998 *n.g.* di Presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede. (*d'ora innanzi denominata "CRI"*)

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05841790826 con sede legale in Palermo, Via del Vespro n. 129 rappresentata dalla Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a Palermo il 31/10/1962, *n.g.* di Direttrice generale *pro-tempore*, domiciliata per la carica presso la sede. (*d'ora innanzi denominata Azienda o anche AOUP*)

di seguito denominata anche singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

Premesso che:

- con Decreto del Ministero della Salute 9.11.2010 è stato istituito il corso biennale di formazione dell'Infermiera Volontaria. C.R.I., con lo scopo di preparare figure sanitarie con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni proprie della professione infermieristica;
- Il percorso formativo comprende sia attività didattica teorico-pratica che attività di pratica clinica e al termine del quale viene conseguito il titolo di "Diploma di infermiera volontaria della CRI";
- dell'11.5.2011, ha rigettato la richiesta precisando che i volontari della CRI che hanno il diploma di infermiere possono prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale e tale attività non modifica, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico (riferimento normativo art. 1737 D.Lgs. 66/2010).
La Federazione IPASVI con circolare n. 17 del 13.6.2011 ha dichiarato di riprendere atto del pronunciamento ed in non voler presentare appello avverso la sentenza al Consiglio di Stato;
- la CRI ha necessità di avvalersi di una struttura sanitaria lo svolgimento delle attività di tirocinio delle allieve infermiere volontarie iscritte al corso biennale di formazione istituito con Decreto del Ministero della Salute di cui sopra. La stessa con mail del 07.02.2025 introitata al prot. generale dell'Azienda, in data 10.02.2025 al n.8716 ha formalizzato l'interesse di avvalersi delle strutture sanitarie dell'AOUP per lo svolgimento del tirocinio pratico obbligatorio previsto per le allieve Infermiere.

Considerato che:

- la formazione in ambito sanitario costituisce obiettivo primario dalla *mission* aziendale dell'AOUP, e che la stessa è ricompresa tra i soggetti abilitati ad erogare la formazione prevista.
- La CRI è un Associazione di alto rilievo, a carattere volontario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il cui compito è quello di assicurare assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto.



Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture le allieve infermiere volontarie per il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art.18 della Legge n.196/1997e s.m.i. previsto nel corso di formazione in premessa, da svolgersi presso le proprie Strutture, con un numero complessivo di ore pari a **450** per anno, per ciascun allievo. Il numero complessivo delle infermiere volontarie accoglibili sarà preventivamente determinato dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, all'inizio di ciascun anno, secondo la disponibilità determinata dall'Azienda stessa.

ART.2

Il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/1997 e s.m.i. non costituisce rapporto di lavoro:

1. durante lo svolgimento del tirocinio formativo l'attività è seguita e verificata da un Tutor / Capo gruppo designato dalla CRI e da un Tutor aziendale indicato dall'Azienda.
2. per ciascuna Allieva I.V. CRI, viene predisposto un progetto formativo(schema allegato)contenente:
 - il nominativo dell'infermiera volontaria;
 - i nominativi del tutor designato dalla CRI(capogruppo) e del tutor aziendale(caposala);
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza (giornalieri/settimanali) e la valutazione corrispondente;
 - l'individuazione dei reparti presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART.3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
 - Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - quant'altro previsto e concordato tra le parti al momento della stipula.

ART.4

L'uniforme adottata dall'allieva I.V. CRI per lo svolgimento del percorso formativo teorico-pratico è quella propria del Corpo Infermiere Volontarie CRI (art. 1010 DPR 90/2010). L'allieva infermiera deve indossare un cartellino di riconoscimento.

./.

ART.5

La CRI assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, e per la responsabilità civile contro terzi presso società assicuratrice ente Croce Rossa Italiana "Ina Assitalia". In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si impegna ad attivare la procedura dettata dalla normativa vigente e a notiziare, con immediatezza la CRI.

ART.6

Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs 101/2018. Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano a trattare categorie particolari di dati nelle specifiche modalità previste dall' art. 9 del Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs 196/2003 così come modificato dal d.lgs 101/2018. Le parti si impegnano, altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti. La nomina delle infermiere volontarie quale "soggetto autorizzato al trattamento, potrà avvenire solo a seguito dell'attestazione dell'avvenuta frequentazione di un corso di almeno 4 ore,

ART. 7

Con espresso riguardo agli obblighi di formazione di cui al D. Lgs 81/08 si precisa che rimane in carico alla CRI la formazione generale di cui all'art. 37 del sopra citato decreto, mentre l'AOUUP è onerata di assolvere agli obblighi di formazione sul rischio specifico.

ART. 8

La presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione per la durata di anni 2 (due) e potrà essere rescissa da una delle parti tramite PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

ART.9

Per tutto quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

IL PRESIDENTE CRI
Comitato di Palermo



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "PAOLO GIACCONE"
La Direttrice Generale